



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BASSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2024**

Disposizioni concernenti l’etichettatura di alimenti e prodotti contenenti latte crudo

ONOREVOLI SENATORI. - La sindrome emolitico-uremica (SEU) è una malattia acuta rara che rappresenta la causa più importante di insufficienza renale acuta nell'età pediatrica, in particolare nei primi anni di vita (da zero a dieci anni). Può avere un decorso grave, in alcuni casi con esito fatale, e può aver conseguenze a lungo termine, tra cui le più frequenti sono l'ipertensione, l'insufficienza renale cronica, conseguenze neurologiche. Sul piano clinico è caratterizzata dalla comparsa di tre sintomi: anemia emolitica, trombocitopenia e insufficienza renale (a causa della quale molto spesso i pazienti colpiti devono ricorrere alla dialisi). In Italia tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023 sono stati registrati settantatré casi di SEU. La maggioranza dei casi di SEU è stata registrata nei pazienti in età pediatrica, con 70 casi (il 95,9 per cento del totale).

Nella sua forma tipica (circa l'85 per cento dei casi) la SEU rappresenta la più grave complicanza di un'infezione intestinale batterica, sostenuta da ceppi di *Escherichia coli* (STEC) produttori di una potente tossina detta Shiga-tossina (Stx) o vero-citotossina (VT). L'infezione si trasmette principalmente per via alimentare, in particolare con il consumo di prodotti caseari a latte crudo freschi o a media stagionatura, ma può essere contratta anche a seguito di un contatto stretto con ruminanti infetti, o con un ambiente contaminato, o per trasmissione interumana attraverso la via oro-fecale. Per questi motivi, i bambini al di sotto dei dieci anni di età dovrebbero evitare, oltre al consumo di carne poco cotta, di consumare prodotti caseari « a latte crudo » freschi o di media stagionatura, ossia che non siano pastorizzati, o che non abbiano subito tratta-

menti termici adeguati ad abbattere la carica batterica (UTH). Per questo, sarebbe necessario che l'etichettatura dei prodotti caseari fosse estremamente chiara al riguardo, per permettere senza rischi l'acquisto di quelli con stagionatura sotto i nove mesi; per i prodotti caseari a latte crudo con stagionatura oltre i nove-dodici mesi, invece, la lunga stagionatura e le tecniche di lavorazione diminuiscono la concentrazione di patogeni e i rischi per i bambini.

La normativa italiana ed europea non prevede alcuna restrizione per la produzione di formaggi e latticini a latte crudo, ovvero senza trattamenti termici e con lavorazioni che non vanno oltre i 45 gradi centigradi, né prevede obblighi di specifica in etichetta o l'indicazione della potenziale pericolosità del prodotto, se destinato al consumo da parte dei bambini piccoli. A oggi, sono previsti obblighi informativi, su etichetta o confezione del prodotto, o tramite l'esposizione di cartelli, per l'immissione sul mercato, la cessione e la vendita diretta di latte o crema crudi destinati all'alimentazione umana (articolo 8, commi da 6 a 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189). Con il presente disegno di legge si intende dunque introdurre un ulteriore obbligo informativo, attraverso l'integrazione delle informazioni in etichetta, relativamente ai formaggi e latticini a latte crudo, che rappresentano il medesimo rischio per la salute in particolare dei bambini. In Francia, ad esempio, le informazioni relative a latte crudo e formaggi a latte crudo sono usualmente riportati nelle etichette.

Il presente disegno di legge dispone dunque, attraverso opportuna modifica al decre-

to-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, all'articolo 1, l'obbligo di indicazione in etichetta o sulla confezione dei prodotti caseari a latte crudo freschi o di media stagionatura del rischio per la salute di tali prodotti per i bambini di età inferiore ai dieci anni, in maniera da essere facilmente visibile e chiaramente leggibile. È previsto in ogni caso che i prodotti caseari a latte crudo freschi o di media stagionatura immessi in mercato

prima della data di entrata in vigore della legge che non soddisfano i requisiti di cui alla legge medesima possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore della legge tre mesi dopo la data della notifica prevista al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge  
13 settembre 2012, n. 158)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* Salvo quanto previsto dal comma 6, la confezione di prodotti caseari a latte crudo freschi o di media stagionatura deve riportare in etichetta l'indicazione relativa al rischio per la salute per i bambini di età inferiore ai dieci anni. L'etichetta deve essere apposta sulla confezione in modo inamovibile, indelebile e da essere facilmente visibile e chiaramente leggibile. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti la dicitura specifica da riportare in etichetta, la grandezza e tipologia di caratteri della dicitura, il simbolo che rende distinguibile i prodotti caseari a latte crudo freschi o di media stagionatura, nonché le modalità per l'esecuzione dei controlli sui prodotti in commercio.

*6-ter.* I prodotti caseari a latte crudo freschi o di media stagionatura non conformi ai requisiti di cui al comma *6-bis* possono essere venduti fino all'esaurimento delle relative scorte, a condizione che gli stessi siano stati immessi nel mercato prima della data di entrata in vigore della medesima disposizione ».

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore tre mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui è data comunicazione con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.





€ 1,00